



Comune di Pordenone

WHISTLEBLOWING

-

**DISCIPLINA
ORGANIZZATIVA**

E

PROCEDURALE

(Approvato con delibera giuntale n.275/2024)

INDICE

PREMESSA	3
1. AMBITO SOGGETTIVO	4
2. AMBITO OGGETTIVO	5
2.1 L’OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	5
2.2 LE CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE	5
3. I CANALI DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI	7
3.1 CANALE INTERNO	7
3.2 CANALE ESTERNO	10
3.3 DIVULGAZIONE PUBBLICA	10
3.4 DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA	11
4. LA TUTELA DEL SEGNALANTE (C.D. WHISTLEBLOWER)	12
4.1 LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA	12
4.2 LA TUTELA DA EVENTUALI RITORSIONI	13
4.3 LE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ	14
4.4 MISURE DI SOSTEGNO DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE	15
4.5 DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI DEI DIRITTI E MEZZI DI TUTELA PREVISTI DAL D. LGS. N.24/2023	15
5. DISPOSIZIONI FINALI	16

PREMESSA

La Legge n.190/2012 ha introdotto l'art.54 *bis* nel D. Lgs. n.165/2001 rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (c.d. whistleblower) al fine di fornire tutela a coloro che, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, vengano a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni illeciti e decidano di segnalarli o denunciarli alle Autorità competenti (c.d. segnalazione whistleblowing).

La segnalazione whistleblowing costituisce, dunque, un vero e proprio atto di manifestazione di senso civico attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'Amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale disciplina è stata successivamente integrata dalla Legge n.114/2014 che ha modificato l'art.54 *bis* del D. Lgs. n.165/2001 inserendo anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (c.d. ANAC) tra i soggetti destinatari delle segnalazioni e dalla Legge n.179/2017 che ha introdotto una regolamentazione più organica della materia.

Il D. Lgs. n.24/2023, recependo la Direttiva U.E. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha abrogato l'art.54 *bis* del D. Lgs. n.165/2001, l'art.6, commi 2 *ter* e 2 *quater*, del D. Lgs. n.231/2001 e l'art.3 della Legge n.179/2017 e raccolto in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che del settore privato prevedendo diverse novità.

In attuazione del D. Lgs. n.24/2023, l'ANAC, con delibera n.311/2023, ha approvato le Linee Guida volte, tra l'altro, a dare delle indicazioni per la predisposizione dei canali di segnalazione interni da parte degli Enti Pubblici.

Il Comune di Pordenone ha già attivato un canale di segnalazione interno conforme alla normativa sopra citata e, pertanto, con il presente documento "*Whistleblowing - disciplina organizzativa e procedurale*" vuole:

- mettere a disposizione al whistleblower informazioni chiare su tale canale, sui presupposti per effettuare le segnalazioni e sulle forme di tutela che gli vengono riconosciute e garantite ai sensi della vigente normativa e, in particolare, del D. Lgs. n.24/2023;
- fugare possibili dubbi e incertezze sul metodo da seguire e rimuovere i fattori (timori di ritorsioni o discriminazioni) che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del whistleblowing.

1. AMBITO SOGGETTIVO

Ai sensi dell'art.3, commi 3 e 4, del D. Lgs. n.24/2023, i soggetti che possono inviare segnalazioni whistleblowing e beneficiare delle relative misure di protezione (di seguito denominati "whistleblower"), sono le persone che, nell'ambito del contesto lavorativo presso il Comune di Pordenone, vengano a conoscenza di violazioni afferenti all'Ente medesimo e decidano di segnalarle o denunciarle alle Autorità competenti:

- i dipendenti del Comune di Pordenone (anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe);
- i lavoratori (anche autonomi), collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso il Comune di Pordenone;
- i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il Comune di Pordenone (anche i dottorandi e gli assegnisti di ricerca);
- gli azionisti, ovvero le persone fisiche che detengono azioni in uno dei soggetti partecipati dal Comune di Pordenone;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune di Pordenone;
- i dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico e dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed Enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte del Comune di Pordenone;
- le persone che ancora non lavorano per il Comune di Pordenone, ma che possono aver acquisito le informazioni durante il processo di selezione, di prova o in altre fasi precontrattuali;
- le persone che non lavorano più per il Comune di Pordenone, ma che possono aver acquisito le informazioni prima dello scioglimento del rapporto giuridico con l'Ente.

Le segnalazioni presentate da soggetti diversi da quelli indicati dall'art.3, commi 3 e 4, del D. Lgs. n.24/2023, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali e/o associazioni di qualsiasi natura e genere, non saranno prese in considerazione e saranno, quindi, archiviate e trattate come segnalazioni ordinarie in quanto l'istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona fisica che agisce in suo nome e per suo conto.

2. AMBITO OGGETTIVO

2.1 L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

L'art.2 del D. Lgs. n.24/2023 riporta un elenco delle violazioni che possono essere oggetto di segnalazione whistleblowing, ovvero comportamenti, atti od omissioni di normative nazionali o dell'U.E. che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Comune di Pordenone commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente stesso e che qui si intendono integralmente richiamate.

Si precisa che tali violazioni comprendono non solo quelle commesse, ma anche quelle non ancora commesse che il segnalante ragionevolmente ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti (irregolarità, anomalie, ...) comprese quelle riguardanti condotte volte ad occultare le violazioni.

Ciò che rileva è che le violazioni segnalate o:

- siano apprese in virtù dell'ufficio rivestito, ovvero riguardino situazioni di cui il segnalante sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del proprio rapporto giuridico qualificato con il Comune di Pordenone;
- siano acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative presso l'Ente, seppure in modo casuale.

La segnalazione deve essere effettuata a salvaguardia dell'interesse pubblico e dell'integrità della Pubblica Amministrazione e, pertanto, sono escluse dall'applicazione della disciplina del whistleblowing le segnalazioni che hanno per oggetto:

- notizie palesemente prive di fondamento;
- informazioni che sono già di dominio pubblico;
- informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni (c.d. voci di corridoio);
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono solo ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero tali rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate (le discriminazioni tra colleghi, i conflitti interpersonali tra segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, ...);
- violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'U.E., nazionali indicati nella Parte II dell'allegato al D. Lgs. n.24/2023 o nazionali che attuano gli atti dell'U.E. indicati nella Parte II dell'allegato alla Direttiva UE 2019/1937;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale e appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, salvo che tali aspetti siano disciplinati dal diritto derivato dell'U.E.;
- questioni attinenti ad altre Amministrazioni che devono essere trasmesse direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito denominato "RPCT") dell'Ente in cui si sono verificati o si teme possano realizzarsi i fatti (non è prevista la trasmissione d'ufficio delle segnalazioni da un'Amministrazione all'altra a tutela del segnalante).

2.2 LE CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione whistleblowing deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire al Comune di Pordenone, nella persona del RPCT, di effettuare le dovute verifiche e valutazioni e, in particolare, devono risultare chiare:

- le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;

- l'indicazione del rapporto intercorrente tra il segnalante e il Comune di Pordenone all'epoca del fatto segnalato.

Nella segnalazione può essere utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti, ovvero il Settore/Servizio/Unità Operativa ai quali può essere riferito il fatto.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

Il segnalante è tenuto, pertanto, a dichiarare la propria identità nella segnalazione whistleblowing, altrimenti quest'ultima è da considerarsi come segnalazione anonima, ovvero segnalazione da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante.

In questi casi, il Comune di Pordenone procede a trattarla alla stregua della segnalazione ordinaria, ma solo se adeguatamente circostanziata, ovvero viene registrata e conservata, insieme alla relativa documentazione, non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione della stessa (ciò perché, se il segnalante anonimo viene successivamente identificato e comunica all'ANAC di aver subito ritorsioni a causa della segnalazione anonima, può beneficiare della tutela dalle ritorsioni prevista dal D. Lgs. n.24/2023).

3. I CANALI DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

I soggetti indicati al punto 1 “Ambito soggettivo” del presente documento hanno a disposizione diversi canali per inviare le segnalazioni whistleblowing, ovvero:

- canale interno;
- canale esterno;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all’Autorità Giudiziaria.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del segnalante in quanto il D. Lgs. n.24/2023 incentiva innanzitutto l’uso del canale interno e, solo al ricorre di determinate condizioni, rende possibile l’utilizzo degli altri canali di segnalazione.

3.1 CANALE INTERNO

Il canale interno è quello predisposto dal Comune di Pordenone la cui gestione è affidata al RPCT e, in caso di sua assenza, vacanza o impedimento, al Segretario Generale (al Vice Segretario Generale nel caso in cui il RPCT sia anche Segretario Generale).

Tale canale permette al segnalante di scegliere la modalità di segnalazione, ovvero in forma scritta od orale.

La segnalazione in forma scritta deve essere fatta dal segnalante attraverso la compilazione di un questionario tramite la piattaforma informatica “*WhistleblowingPA*” reperibile sia nella rete intranet comunale che nel sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo “*Segnalazione di illeciti - WHISTLEBLOWING — Comune di Pordenone - Sito Web ufficiale*”.

Il questionario è suddiviso in tre parti: la prima parte riguarda i dati personali del segnalante, la seconda è attinente al contenuto della segnalazione e la terza è inerente all’informativa resa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679.

Tali informazioni saranno accessibili esclusivamente al RPCT e alle persone adeguatamente formate e specificamente autorizzate/incaricate per la gestione delle segnalazioni ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 (c.d. Gruppo di Supporto).

Si precisa che l’Ente utilizza tale piattaforma a seguito della sua adesione al progetto “*WhistleblowingPA*” (dal 2023 denominato “*WhistleblowingIT*”) dell’Associazione “*Transparency International Italia*” e della Società “*Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.R.L.*” consistente in un sistema digitale gratuito per la gestione delle segnalazioni di corruzione nella P.A., raggiungibile all’indirizzo <https://www.whistleblowing.it>, in grado di garantire, attraverso l’applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione in tutte le fasi della procedura medesima.

La Società “*Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.R.L.*”, con sede a Milano, P. IVA: 09495830961, quale fornitrice del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma informatica “*WhistleblowingPA*”, è stata, pertanto, debitamente nominata dall’Ente come Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Una volta inviata la segnalazione tramite la sopra citata piattaforma informatica, il segnalante riceve un codice numerico di sedici cifre (c.d. key code) che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, eventualmente modificare/integrare la segnalazione precedentemente effettuata, controllare l’avanzamento dell’iter di gestione della segnalazione, verificare la risposta del RPCT,

Il Comune di Pordenone non è nella condizione di poter fornire il key code in caso di smarrimento e neanche di generarne uno nuovo e, quindi, è onere del segnalante averne adeguata cura.

In caso di smarrimento del key code, pertanto, ai soli fini di una interlocuzione con il RPCT in merito alla segnalazione, il segnalante dovrà far presente al RPCT tale situazione comunicando ogni eventuale informazione aggiuntiva utile riguardante la segnalazione di cui ha smarrito il key code al seguente indirizzo email *anticorruzione@comune.pordenone.it*.

La segnalazione in forma scritta può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno che dall'esterno dell'Ente.

A completa garanzia della navigazione anonima è sempre consigliabile effettuare l'accesso alla piattaforma al di fuori di reti dotate di sistemi di tracciamento degli accessi per ragioni di sicurezza informatica.

Al momento della ricezione della segnalazione, il sistema registra la data e l'ora di acquisizione, assegna alla segnalazione un numero progressivo e un ID di segnalazione e informa contemporaneamente il segnalante e il RPCT dell'avvenuta ricezione della segnalazione.

Il RPCT dovrà, poi, prendere in carico la segnalazione entrando nella piattaforma informatica e aprendola entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione.

Il sistema avvisa immediatamente il segnalante della presa in carico della sua segnalazione e, da quel momento, decorrono i tempi per la chiusura della segnalazione, ovvero tre mesi.

Nel caso in cui manchi tale avviso, i tre mesi decorrono dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

La segnalazione in forma orale deve essere fatta dal segnalante attraverso una richiesta di un incontro diretto con il RPCT al seguente indirizzo email *anticorruzione@comune.pordenone.it*.

Il RPCT comunica al segnalante la data del colloquio che dovrà essere fissato entro trenta giorni dalla richiesta.

Il segnalante, durante il colloquio, riceverà l'informativa del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e riferirà verbalmente i fatti al RPCT.

Il RPCT provvederà personalmente, con la massima discrezione e riservatezza, ad identificare il segnalante e riportare per iscritto il contenuto della segnalazione avvalendosi, ove necessario, del Gruppo di Supporto.

Il verbale redatto a seguito del colloquio viene sottoposto, entro trenta giorni, dal RPCT al segnalante che può verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

Una volta attivato il canale interno in forma scritta od orale, il RPCT provvederà all'esame preliminare della segnalazione, mirato ad accertare l'ammissibilità della stessa, ovvero la sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs n.24/2023 per poter accordare al segnalante le tutele da questo previste.

Il RPCT, in particolare, se valuta la non ammissibilità della segnalazione (per ravvisati elementi di manifesta infondatezza, accertato contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti, segnalazione corredata da documentazione non appropriata e in tutti gli altri casi che esulano dal perimetro tracciato dal D. Lgs. n.24/2023), procede all'archiviazione della stessa con adeguata motivazione, mentre, se accerta l'ammissibilità, avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna come chiedere al segnalante, in caso di segnalazione non adeguatamente circostanziata, elementi integrativi tramite il canale utilizzato per la segnalazione o anche di persona, ove il segnalante acconsenta, acquisire atti, documenti, ... da altri uffici dell'Amministrazione, effettuare l'audizione personale di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

Il RPCT, a conclusione degli accertamenti di cui sopra entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, dà riscontro al segnalante sul seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata, ovvero comunica o:

- l'archiviazione della segnalazione se, a seguito dell'attività istruttoria, sono emersi elementi di manifesta infondatezza e/o altri elementi/casi che esulano dal perimetro tracciato dal D. Lgs. n.24/2023;
- le attività intraprese o da intraprendere:
 - rinvio all'Autorità competente per ulteriori indagini;
 - avvio di un'inchiesta interna;
 - adozione di provvedimenti per affrontare la questione sollevata come la comunicazione riservata dell'esito al Dirigente Responsabile dell'Area di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché adottati i provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare, purché la competenza, per la gravità dei fatti, non spetti direttamente all'Ufficio Procedimenti Disciplinari in quanto, in tal caso, il RPCT trasmetterà riservatamente la segnalazione a tale ufficio.

Al RPCT non spetta, pertanto, accertare le responsabilità individuali, svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'Ente oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti.

Nel caso residuale che il RPCT e/o una o più persone del Gruppo di Supporto si trovino in posizione di conflitto di interessi rispetto al segnalante o all'autore del presunto illecito, si procederà come segue:

- se il conflitto di interessi riguarda il RPCT, quest'ultimo si asterrà e verrà sostituito dal Segretario Generale (dal Vice Segretario Generale nel caso in cui il RPCT sia anche Segretario Generale);
- se il conflitto di interessi riguarda una o più persone del Gruppo di Supporto, tale/i soggetto/i si asterrà/asterranno dal prendere parte alla gestione della segnalazione.

Si puntualizza che la segnalazione ricevuta dal RPCT attraverso il canale interno viene registrata e conservata, ai sensi dell'art.14, comma 1, del D. Lgs. n.24/2023, per il tempo necessario al suo trattamento e, comunque, non oltre i cinque anni decorrenti dalla trasmissione dell'esito finale della segnalazione.

La segnalazione interna può, però, essere presentata ad un soggetto diverso dal RPCT. Tenendo in considerazione, infatti, di quanto previsto dall'art.8 del D.P.R. n.62/2013, come modificato e integrato dal D.P.R. n.81/2023, e dal "*Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extralavorativa dei dipendenti*", il dipendente, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, è tenuto a segnalare immediatamente, da quando ne sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, eventuali situazioni di illecito nell'Ente al proprio superiore gerarchico ed eventualmente, in via riservata, anche al proprio dirigente, al RPCT o all'Ufficio Procedimenti Disciplinari attraverso una nota scritta o una comunicazione orale di cui il ricevente ne redige sintetico verbale da far sottoscrivere al dichiarante che ne riceve una copia (la nota scritta e il verbale devono contenere la descrizione del fatto e ogni altra informazione utile per individuare l'autore/gli autori della/e situazione/i di illecito). Se non dovesse esserci un superiore gerarchico o il dipendente avesse motivo di ritenere che il proprio superiore gerarchico sia coinvolto nella situazione di illecito, la segnalazione interna viene presentata al Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, mentre, se la segnalazione dovesse riguardare il comportamento di un dirigente, la segnalazione interna viene presentata al Segretario Generale.

Nei casi sopra citati, l'art.4, comma 6, del D. Lgs. n.24/2023 prevede che il ricevente deve trasmettere la segnalazione al RPCT entro sette giorni dal suo ricevimento fornendo contestuale notizia della trasmissione al segnalante e garantendo la tutela della riservatezza ai sensi del D. Lgs. n.24/2023 purché o:

- il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing;
- la volontà del segnalante di beneficiare delle tutele in materia whistleblowing sia desumibile dalla segnalazione o da comportamenti concludenti come il richiamo nella segnalazione della normativa whistleblowing.

La mancata sussistenza di queste due condizioni fa sì che la segnalazione venga considerata ordinaria di cui il ricevente ne informa immediatamente il Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

3.2 CANALE ESTERNO

Il canale esterno è quello gestito dall'ANAC che il segnalante può utilizzare nei casi indicati nell'art.6 del D. Lgs n.24/2023, ovvero quando o:

- il canale di segnalazione interna non è attivo;
- il canale di segnalazione interna è attivato, ma non è conforme a quanto previsto dal D. Lgs. n.24/2023 con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, ma non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere, sulla base di circostanze concrete allegare e informazioni effettivamente acquisibili (non su semplici illazioni), che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non verrebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto o questa potrebbe determinare rischio di ritorsione.

Nel caso in cui il Comune di Pordenone riceva erroneamente una segnalazione esterna è tenuto, pertanto, tramite il RPCT, a trasferirla ad ANAC, attraverso la piattaforma informatica presente nel sito istituzionale dell'ANAC, entro sette giorni dalla data di ricevimento dandone contestuale notizia al segnalante purché il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele del D. Lgs. n.24/2023 o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione.

Per un approfondimento sul canale di segnalazione esterna, sul suo utilizzo, ... si rinvia a quanto riportato nel sito istituzionale dell'ANAC "*Whistleblowing - www.anticorruzione.it*".

3.3 DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il canale della divulgazione pubblica permette al segnalante di rendere le informazioni sulle violazioni di pubblico dominio tramite la stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone e, di conseguenza, le tutele del whistleblower sono previste solo nei casi previsti dall'art.15 del D. Lgs n.24/2023, ovvero:

- ad una segnalazione interna a cui il Comune di Pordenone non ha dato riscontro nei termini previsti, ha fatto seguito una segnalazione esterna all'ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se vi sono motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di tale avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- il segnalante ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se vi sono motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di tale avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona ha effettuato direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo di ritenere, sulla base di circostanze concrete allegare e informazioni acquisibili (non su

semplici illazioni), che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- la persona ha effettuato direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito.

Si precisa che il soggetto che effettua una divulgazione pubblica deve considerarsi diverso da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti e, se rileva volontariamente la propria identità, viene meno la tutela della riservatezza di cui al D. Lgs. n.24/2023 (fatte salve le altre forme di protezione a favore del whistleblower), mentre, se non rivela la propria identità, la divulgazione viene trattata come segnalazione anonima e, quindi, il divulgatore potrà beneficiare della tutela dalle ritorsioni prevista dal D. Lgs. n.24/2023 solo se viene successivamente disvelata la sua identità.

3.4 DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il canale della denuncia all'Autorità Giudiziaria riconosce al soggetto tutelato la possibilità di rivolgersi alle Autorità Giudiziarie competenti per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico, ma, se riveste la carica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio (anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso il canale interno, ...), è tenuto a denunciare il fatto penalmente rilevante e/o l'ipotesi di danno erariale a tali Autorità in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art.331 c.p.p. e degli artt.361 e 362 c.p..

Il soggetto, quindi, che segnala un reato all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt.361 e 362 c.p. e viene, poi, discriminato per via della segnalazione, può beneficiare delle tutele previste dal D. Lgs. n.24/2023 per le ritorsioni subite e, nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art.329 c.p.p., mentre nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria (la tutela della riservatezza riguarda solo il segnalante al fine di consentire all'Autorità Giudiziaria di procedere con le proprie indagini avendo un quadro completo del fatto segnalato e acquisendo quante più informazioni possibili per pronunciarsi sul caso di specie tra cui anche l'identità delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione).

4. LA TUTELA DEL SEGNALANTE (C.D. WHISTLEBLOWER)

Il D. Lgs. n.24/2023 prevede un sistema di protezione in favore del whistleblower che comprende:

- la tutela della riservatezza;
- la tutela da eventuali ritorsioni;
- le limitazioni di responsabilità rispetto a comportamenti, atti od omissione e alla rivelazione e diffusione di alcune categorie di informazioni;
- le misure di sostegno da parte di Enti del Terzo Settore;
- divieto di rinunce e transazioni dei diritti e mezzi di tutela previsti dal D. Lgs. n.24/2023.

L'art.3, comma 5, del D. Lgs. n.24/2023 estende tali misure di protezione anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, ovvero:

- il facilitatore, ovvero colui che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (collega dell'ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione, ...);
- le persone che operano o hanno operato nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante aventi con esso uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e aventi con esso un rapporto abituale e corrente;
- gli Enti di proprietà, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi, del segnalante;
- gli Enti presso i quali il segnalante lavora;
- gli Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

4.1 LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'art.12 del D. Lgs. n.24/2023 prevede la tutela della riservatezza, ovvero l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione e/o elemento della segnalazione (inclusa la documentazione ad essa allegata) da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, salvo nei casi in cui o:

- vi è il consenso espresso del segnalante;
- vi sono il consenso espresso del segnalante e una previa comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione al segnalante:
 - nel procedimento disciplinare, ove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato (l'identità del segnalante, invece, non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione anche se conseguenti alla stessa);
 - nel procedimento instaurato in seguito a segnalazione interna o esterna laddove tale rivelazione sia indispensabile per la difesa della persona coinvolta.

Tale tutela viene, altresì, garantita attraverso:

- la previsione da parte dell'Ente di un'adeguata procedura per il trattamento delle segnalazioni anche mediante un sistema di gestione informatizzata delle stesse (piattaforma informatica "*WhistleblowingPA*") che consente di tutelare e mantenere riservata l'identità del segnalante, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione con il ricorso a mezzi di crittografia;
- la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi degli artt.22 e s.s. della Legge n.241/1990 e s.m.i.,

- di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art.5 e s.s. del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i. e di accesso di cui all'art.2 *undecies*, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i.;
- il rispetto della normativa in tema di tutela dei dati personali;
 - il rispetto dell'obbligo di riservatezza:
 - nel caso di segnalazione interna sia in forma scritta che orale;
 - in tutte le fasi del procedimento di segnalazione;
 - in caso di trasferimento della segnalazione ad altre Autorità competenti;
 - in caso di segnalazione effettuata con modalità diverse da quelle istituite dall'Ente in conformità del D. Lgs. n.24/2023;
 - in caso di segnalazione pervenuta a personale diverso da quello autorizzato e competente al trattamento della stessa al quale va in ogni caso trasmessa senza ritardo;
 - l'onere di oscuramento dei dati personali relativi al segnalante, ma anche degli altri soggetti la cui identità, in base al D. Lgs. n.24/2023, deve rimanere riservata (il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione, ...) qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti siano a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

4.2 LA TUTELA DA EVENTUALI RITORSIONI

Il D. Lgs. n.24/2023 riconosce al whistleblower la tutela dalle ritorsioni in seguito a segnalazione whistleblowing purché:

- ragionevolmente convinto che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo del D. Lgs. n.24/2023;
- la segnalazione è stata fatta nel rispetto del D. Lgs. n.24/2023;
- vi sia un rapporto di consequenzialità tra segnalazione e le ritorsioni subite.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare le condotte di natura ritorsiva sono irrilevanti ai fini della sua protezione da esse.

L'art.2, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n.24/2023 definisce il divieto di ritorsione nei confronti del whistleblower in senso ampio, ovvero qualsiasi atto, provvedimento, comportamento od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

L'art.17, comma 4, del D. Lgs. n.24/2023 prevede, infatti, un elenco esemplificativo e non esaustivo delle possibili condotte di natura ritorsiva di cui il whistleblower può subire a seguito della segnalazione whistleblowing e che qui si intendono integralmente richiamate.

Le presunte ritorsioni possono essere comunicate, ai sensi dell'art.19, comma 1, del D. Lgs. n.24/2023, dal segnalante all'ANAC la quale accerterà se esse siano conseguenti alla segnalazione. L'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli eventuali Organismi di garanzia o di disciplina per i provvedimenti di loro competenza.

Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga ad un soggetto diverso da ANAC (RPCT, ...), quest'ultimo, garantendo la necessaria riservatezza, provvederà a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale notizia al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

L'accertamento della natura ritorsiva delle condotte poste in essere dal segnalato da parte dell'ANAC comporta la loro nullità e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.21 del D. Lgs n.24/2023; l'Autorità Giudiziaria adita adotterà tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la

tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'art.17 del D. Lgs. n.24/2023 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

L'interessato contro la decisione dell'ANAC sulla sussistenza o meno di una ritorsione può ricorrere davanti al Giudice Amministrativo.

L'atto ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte del Comune di Pordenone a prescindere dagli accertamenti di ANAC e, ove ANAC abbia ricevuto la comunicazione di misure ritorsive, l'annullamento in autotutela può essere valutato in sede di procedimento sanzionatorio.

Si precisa che nell'ambito di procedimenti giudiziari, amministrativi o, comunque, di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento delle condotte di natura ritorsiva, si presume che le stesse siano state poste in essere a causa della segnalazione e, pertanto, sussiste l'inversione dell'onere della prova per il segnalante, ovvero il segnalante deve solo dimostrare di aver effettuato la segnalazione e di aver subito una/un ritorsione/danno, mentre chi ha posto la/il presunta/o ritorsione/danno deve provare che essa/o non è in alcun modo connessa/o alla segnalazione, salvo per i soggetti indicati dall'art.3, comma 5, del D. Lgs. n.24/2023 in quanto, avendo un legame qualificato con il segnalante, potrebbero subire ritorsione in ragione di detta connessione e, quindi, devono dimostrare che la/il presunta/o ritorsione/danno è connessa/o alla segnalazione.

Di notevole importanza è l'art.16, comma 3, del D. Lgs. n.24/2023 per cui la tutela dalle ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado, della responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, ovvero della responsabilità civile per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave.

Se la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela dalle ritorsioni solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione, ovvero della sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

In caso di processo penale per i reati di diffamazione o calunnia in seguito alla segnalazione, concluso, poi, con archiviazione, non esclude la tutela a favore del segnalante in quanto l'archiviazione non comporta alcun accertamento di responsabilità penale.

4.3 LE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

L'art.20 del D. Lgs. n.24/2023 prevede che al whistleblower non viene riconosciuta alcuna responsabilità penale, civile, disciplinare e amministrativa rispetto alla rivelazione di alcune categorie di informazioni (rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio, rivelazione del segreto professionale, rivelazione dei segreti scientifici e industriali, violazione del dovere di fedeltà e lealtà, violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali e rivelazioni o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata) purché:

- vi siano fondati motivi di ritenere (non in base a semplici illazioni) che, al momento della rivelazione o diffusione, l'informazione, comportamento, atto od omissione collegata/o alla segnalazione sia stata/o necessaria/o per svelare la violazione;
- la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n.24/2023;
- vi sia stato un accesso lecito e/o un'acquisizione lecita alle informazioni sulle violazioni segnalate e/o ai documenti contenenti dette informazioni.

4.4 MISURE DI SOSTEGNO DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

L'art.9, comma 1, lett. f) e l'art.18, comma 1, del D. Lgs. n.24/2023 prevedono che l'ANAC pubblici nel proprio sito istituzionale l'elenco degli Enti del Terzo Settore che forniscono a titolo gratuito misure di sostegno al segnalante (informazioni, assistenza e consulenze) inerenti:

- alle modalità di segnalazione;
- alla protezione dalle ritorsioni;
- ai diritti della persona coinvolta;
- alle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

4.5 DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI DEI DIRITTI E MEZZI DI TUTELA PREVISTI DAL D. LGS. N.24/2023

L'art.22 del D. Lgs. n.24/2023 stabilisce la non validità e, quindi, il divieto degli atti di rinuncia e transazione, integrale o parziale, dei diritti e mezzi di tutela previsti dal D. Lgs. n.24/2023.

Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati che, per effetto della segnalazione, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

Tale divieto, però, viene meno se tali atti di rinuncia e transazione vengono sottoscritti in sedi protette, ovvero nelle sedi giudiziarie, amministrative o sindacali in quanto non è consentito di imporre al whistleblower, così come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere ai diritti e mezzi di tutela previsti dal D. Lgs. n.24/2023.

5. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al D. Lgs n.24/2023 e alle Linee Guida ANAC adottate con delibera n.311/2023 in attuazione del D. Lgs. n.24/2023.

La procedura e le disposizioni individuate nel presente documento potranno essere sottoposti a revisione qualora necessario.

Gli eventuali aggiornamenti normativi inerenti al whistleblowing, successivi alla vigente normativa, si intenderanno qui integralmente richiamati fino all'adeguamento/aggiornamento del presente documento ad essi.